

Delibera n° 1581

Estratto del processo verbale della seduta del
25 ottobre 2024

oggetto:

LR 5/2020, ART 12. PROGRAMMA ANTICRISI CONFLITTO RUSSO - UCRAINO. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONVERSIONE IN SOVVENZIONE DEI FINANZIAMENTI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo che consente agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

Visto l'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato a seguito della crisi ucraina) ai sensi del quale, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, la Regione ha attivato un programma di interventi straordinari denominato "Anticrisi conflitto russo-ucraino" al quale applicare le condizioni della predetta Comunicazione e sue successive modifiche ed integrazioni per sostenere il sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2022, il regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

Vista la Decisione C(2022) 2754 final di data 22 aprile 2022 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerate le successive Comunicazioni adottate dalla Commissione europea (2022/C/5342 final, 2022/C/7945 final, 2023/C/1711 final, 2023/C/8045 final, 2024/C3113) che hanno modificato il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

Preso atto che ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono stati notificati alla Commissione europea gli adeguamenti del regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) alle precitate modifiche del quadro temporaneo e che sugli stessi adeguamenti la Commissione europea, ha deciso di non sollevare obiezioni dichiarando compatibile, da ultimo, il regime di aiuto numero SA.116111 (2024/N) con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 7 ottobre 2022, n. 1463, 17 marzo 2023, n. 517, 29 marzo 2024, n. 475 e 25 luglio 2024, n. 1156), con le quali sono state coerentemente adeguate le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino prevedendo, in particolare, che gli aiuti a favore delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2024, così come stabilito dalla Comunicazione;

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b) della predetta legge regionale 80/1982 in base al quale la Giunta regionale con propria deliberazione fornisce all'Amministratore del Fondo gli indirizzi operativi con i quali sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti consistenti nella conversione parziale in sovvenzione dei finanziamenti stessi mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino specifiche tipologie di finanziamenti agevolati, alcune delle quali convertibili in sovvenzione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi russo-ucraino sono comprese tra le misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni 19 maggio 2022, n. 740, 22 luglio 2022, n. 1102, 7 ottobre 2022, n. 1463, 16 dicembre 2022, n. 1963, 6 ottobre 2023, n.1562, 30 ottobre 2023, n.1705, 29 marzo 2024, n. 475 17 maggio 2024, n.727, 25 luglio 2024, n. 1156, 6 agosto 2024, n. 1218, e 11 ottobre 2024, n. 1506, con le quali sono stati anche definiti i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti e, per alcune tipologie degli stessi, la loro parziale conversione in sovvenzione;

Vista la legge regionale 7 agosto 2024, n.7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed in particolare l'articolo 3, commi da 32 a 34, in base al quale, nel perdurare di una situazione economica sfavorevole, la Regione continua ad assicurare il sostegno fornito nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino anche successivamente alla scadenza del periodo di applicazione della Comunicazione e che a tal fine con deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi del predetto articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, fino al 31 dicembre 2025, delle misure di aiuto attivate nell'ambito del programma Anticrisi conflitto russo-ucraino nel rispetto dei limiti stabiliti a titolo di "de minimis";

Preso atto che relativamente agli aiuti a favore delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli l'applicazione della Comunicazione, così come da ultimo modificata dalla successiva Comunicazione 2024/C3113, è cessata il 30 giugno 2024;

Ritenuto necessario precisare che ai finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale erogati dal 1° luglio 2024 a titolo di aiuto "de minimis" alle imprese aderenti ad un progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale del settore "vino" non si applicano i massimali previsti dalla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 e sue successive modificazioni;

Ritenuto necessario semplificare le modalità di presentazione delle domande di sovvenzione e di verifica degli investimenti previsti per quanto riguarda la conversione in sovvenzione dei finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 5/2020 per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di investimento per il ripristino e lo sviluppo della coltura dell'olivo;

Ritenuto altresì necessario individuare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento, le tipologie di finanziamento per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale necessari per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante da investimenti attinenti un progetto di aggregazione nell'ambito del settore vitivinicolo regionale, un progetto di sviluppo e potenziamento delle filiere agroalimentari cerealicole regionali ed un progetto di sviluppo del potenziale produttivo delle imprese di conservazione e commercializzazione attive nel settore frutticolo;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024" che sostituisce integralmente l'allegato 2 della deliberazione giuntale 11 ottobre 2024, n. 1506.
2. Di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti in attuazione del Programma Anticrisi conflitto russo ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 e dell'articolo 3, commi da 32 a 34 della legge regionale 7 agosto 2024" che sostituisce integralmente l'allegato 3 della deliberazione giuntale 11 ottobre 2024, n. 1506.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE